

N.° 16.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la Convenzione stipulata il 27 aprile 1854 tra il Ministro delle Finanze e quello dei Lavori Pubblici rappresentanti lo Stato e Carlo Pietro Eugenio Laffitte Presidente del Consiglio d'amministrazione della Compagnia della strada ferrata *Vittorio Emanuele*, e da questa approvata nell'assemblea generale delli 23 maggio 1854, portante modificazione al capitolato di concessione annesso alla legge del 29 maggio 1853.

Art. 2

La Compagnia della strada ferrata *Vittorio Emanuele* è obbligata all'osservanza di tutte le clausole e disposizioni dei regolamenti amministrativi e tecnici annessi alla presente legge pei quali sono stabilite le norme a seguirsi dai Commissari e dagli Ingegneri del Governo pel sindacato dei conti, per l'ispezione dei lavori e per la sopravveglianza alle spese di qualsivoglia natura.

Art. 3.

Le spese, quali si sieno, di amministrazione della Compagnia saranno ridotte per modo che non oltrepassino in verun caso la somma d'annue lire settantamila.

Nel caso che il Governo riscatti dalla Compagnia il tratto di strada da Aix a San Giovanni di Moriana, esso non potrà tener conto di qualsivoglia spesa che oltrepassi il limite sopraccennato.

Art. 4.

Se nel termine di sei mesi a datare dalla compiuta e collaudata costruzione, e dall'intrapreso esercizio della strada ferrata, la Compagnia, a termini dell'art. 9 dell'annessa Convenzione, rinunci a costruire l'intiera rete divisa tra negli

articoli 1 e 2 del capitolato 20 aprile 1853, il Governo sarà obbligato a riscattarla entro un termine non minore di sei mesi e non maggiore di un anno.

Art. 5.

La stazione d'Aix sarà collocata e costruita per modo che possa essere accomodata alla continuazione della strada al confine del Canton di Ginevra.

Art. 6.

Se la Compagnia Laffitte rinunci alla concessione, il Governo promuoverà la formazione di una nuova Compagnia che s'incarichi della costruzione di tutta la strada ferrata della Savoia secondo il disegno stabilito colla legge 29 maggio 1853; manterrà ferma la guarentigia del 4 ½ p. % *minimum* d'interesse sulle somme spese, e cederà alla nuova Compagnia Il tronco da Aix a S. Giovanni di Moriana al prezzo pagato pel riscatto. La Convenzione che sarà stipulata colla nuova Compagnia sarà sottoposta alla approvazione del Parlamento.

Art. 7.

Il Governo è autorizzato, verificandosi il caso previsto all'art. 9 dell'annessa convenzione, ad emettere una rendita remidibile di lire settecento cinquantamila al 5. p. % in aumento a quella di creazione del 12 e 16 giugno 1849.

Saranno applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per la sua estinzione, e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata del 12 e 16 giugno 1849.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Stupinigi addì 16 luglio mille ottocento cinquantaquattro.

VITTORIO EMANUELE

PALEOCAPA.

CONVENTION

Entre le Président du Conseil des Ministres, Ministre des Finances, le Ministre des Travaux Publics, et le Président du Conseil d'administration de la Compagnie du chemin de fer Victor Emmanuel.

- omissis -